



Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario

D.L. 89/2021 / A.C. 3170

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3170
D.L.	89/2021
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario
Date:	
presentazione:	22 giugno 2021
Commissioni competenti:	IX Trasporti, XIII Agricoltura
Pareri previsti:	Commissioni I, V, XIV, Questioni regionali, Comitato per la legislazione

Art. 1 Risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR

L'**articolo 1** dispone uno stanziamento di **92.717.455,29** euro per il **riequilibrio finanziario** tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che il predetto importo pari a 92.717.455,29 euro - quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della [legge 16 aprile 1987, n. 183](#) - è diretto, per il periodo transitorio 2021-2022, ad assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al FEASR, nonché a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".

Si ricorda, in proposito, che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato, il [17 giugno 2021](#), con deliberazione motivata a norma dell'articolo 3, comma 3, del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), il riparto, su base regionale, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), relativo agli anni 2021 e 2022. La somma di euro [3.564.095.032](#) è così ripartita: euro [1.714.991.710](#) per l'anno 2021 ed euro [1.849.103.322](#) per l'anno 2022.

La **Relazione tecnica** allegata al provvedimento in esame chiarisce che la disposizione in commento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'incremento del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#), pari a 92.717.455,29 euro, è effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul predetto Fondo, che risulta peraltro capiente rispetto al fabbisogno.

Nella stessa Relazione è riportata la seguente tabella che illustra le assegnazioni al Fondo, ripartite tra le Regioni che - spiega la stessa Relazione - vedono assegnarsi minori risorse rispetto a quelle che le stesse avrebbero ottenuto ove si fossero applicati i criteri adottati nel periodo di programmazione 2014-2020.

REGIONI	IMPORTO
Basilicata	5.631.737,89
Calabria	1.398.759,55
Campania	40.165.463,37
Sicilia	26.449.625,25
Umbria	19.071.869,23
TOTALE	92.717.455,29

Si ricorda, in proposito, che il **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)** è stato istituito con la finalità di sostenere la politica europea in materia di sviluppo rurale e, quindi, di finanziare i programmi di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri e dalle regioni dell'Unione. I programmi sono elaborati in

collaborazione con la Commissione europea e gli Stati membri e tengono conto degli orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale adottati dal Consiglio, nonché delle priorità delineate nei piani strategici nazionali. La disciplina del suddetto Fondo è contenuta in alcuni Regolamenti dell'UE, tra i quali si ricordano il [Regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#) che reca disposizioni comuni ai Fondi europei e il [Regolamento \(UE\) n.1305/2013](#) recante norme sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

In particolare, l'art. 6 del citato Regolamento n. 1305/2013, prevede che "*il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale*" e che tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale o, come nel caso dell'Italia, una serie di programmi regionali. La stessa disposizione chiarisce che se uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, le misure e i tipi di interventi sono programmati a livello nazionale o regionale, ed è garantita la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali. L'art. 8 del menzionato regolamento indica il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, mentre gli articoli 9 e seguenti indicano le procedure di preparazione approvazione ed eventuale modifica degli stessi programmi, stabilendo che ciascun programma è approvato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

Come si legge nella **Relazione illustrativa** del presente provvedimento, di recente è intervenuto, in materia, [il regolamento \(UE\) n. 2020/2220](#), che ha introdotto alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR (e del Fondo europeo agricolo di garanzia FEAGA) per gli anni 2021 e 2022, assegnando risorse FEASR all'Italia per € 1.654.587.531 per il 2021 e € 1.355.921.375 per il 2022. A queste risorse devono essere aggiunte quelle indicate nell'allegato I-bis del regolamento (UE) 1305/2013, introdotto dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 2020/2220, pari a 910.586.126 euro e così ripartite: 269.404.179 euro per il 2021 e 641.181.947 euro per il 2022, pari rispettivamente al 30 per cento e al 70 per cento delle assegnazioni totali "*Next Generation EU*" per lo sviluppo rurale. La stessa Relazione Illustrativa riferisce che l'assegnazione delle risorse del FEASR, al netto del fabbisogno per il Programma nazionale di sviluppo rurale e per il Programma rete rurale nazionale, pari a 349.000.000 euro per il primo ed 8.000.000 euro per la Rete rurale nazionale, ammonta complessivamente a 3.564.095.032 euro suddivisa in 1.714.991.710 euro per l'annualità 2021 ed 1.849.103.322 euro per l'annualità 2022. Le sopra richiamate risorse dovevano essere ripartite tra le Regioni e le Province autonome in tempi ragionevolmente contenuti per consentire le modifiche ai programmi regionali di sviluppo rurale, al Programma nazionale di sviluppo rurale e alla Rete rurale nazionale.

Nella stessa Relazione illustrativa si fa presente che, nonostante il confronto serrato e i numerosi tentativi di mediazione da parte del Governo, le Regioni e le Province autonome non hanno raggiunto un accordo sulle modalità di riparto dei fondi 2021 e 2022: di conseguenza, con la sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 17 giugno 2021, si è reso necessario deliberare, ai sensi dell' [articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), il riparto dei fondi FEASR destinati agli interventi di sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022.

Secondo la citata Relazione, la proposta di riparto governativa, che ha sintetizzato le diverse posizioni regionali fondate su contrapposte visioni e letture anche degli accordi sui quali era stato ripartito il *plafond* destinato allo sviluppo rurale 2014-2020, ha comportato una distribuzione che ha ridotto le aspettative di alcune Regioni. In ragione del fatto che alcune Regioni sarebbero state penalizzate dal nuovo criterio di riparto il Governo - spiega la relazione - ha ritenuto indispensabile procedere ad un riequilibrio finanziario, al fine di consentire il tempestivo avvio alle procedure regionali per l'assegnazione delle risorse FEASR con risorse adeguate rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati, destinando il menzionato importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il **comma 2** stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) -, la suddivisione dell'importo richiamato al comma 1 tra i programmi di sviluppo rurale oggetto del riequilibrio. Le regioni che beneficiano di tali risorse le inseriscono nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.

Art. 2 Disposizioni urgenti per il settore ferroviario

L'**articolo 2** dispone l'approvazione, in deroga alle procedure ordinariamente previste (su cui si veda il paragrafo successivo), dell'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. sulla base del **semplice parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile**.

L'obiettivo dell'intervento è quello di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e di rendere immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. gli stanziamenti ivi previsti ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

L'efficacia della disposizione, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per

L'attuazione di progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Si ricorda che già precedentemente l'aggiornamento ad un contratto di programma (precisamente l'aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016) è stato approvato per legge. L'articolo 10, comma 1, del D.L. 22/10/2016, n. 193, avente ad oggetto Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria, aveva infatti previsto che "E' autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge", ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021".

I contenuti dell'aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. sono stati decritti nel corso dell'[audizione svolta dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 24 giugno 2021](#) presso la Commissione IX della Camera dei deputati.

La normativa ordinariamente applicabile all'approvazione dei contratti di programma RFI-MIMS

Il contratto di programma tra Rete Ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e i relativi aggiornamenti, dalla loro fase di presentazione alla loro concreta esecutività comportano l'applicazione di una complessa procedura.

I principali passaggi sono:

- La presentazione al CIPESS dello schema di contratto e l'approvazione della delibera;
- La registrazione della delibera del CIPESS da parte della Corte dei Conti;
- La pubblicazione della delibera del CIPESS in Gazzetta Ufficiale;
- L'esame parlamentare dello schema di contratto di programma;
- La sottoscrizione del contratto di programma da parte di MIMS e RFI;
- L'approvazione del contratto tramite decreto ministeriale;
- La registrazione del decreto di approvazione del contratto presso la Corte dei conti.

Parallelamente a questi passaggi si aggiunge la fase di consultazione sullo schema di contratto di programma dell'ART e degli operatori del settore, rispettivamente a carico del MIMS e di RFI.

La procedura della legge n. 238 del 1993 e la deliberazione del CIPESS

La legge n. 238 del 1993 stabilisce che il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, **prima della stipulazione** con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i contratti di programma, **corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186.

Il CIPET è stato soppresso dall'articolo 1, comma 21 della legge n. 537 del 1993 e le sue funzioni sono state attribuite al CIPE (ora CIPESS) ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 1994 che ha confermato, tra l'altro, le competenze di cui alla lettera e) ed m) della legge n. 186 del 1991. Le funzioni di cui alla citata lettera m) sono state poi confermate dall'articolo 37, comma 6-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). Peraltro la delibera CIPE n. 141 del 1999 ha rimesso al MIMS "gli adempimenti tecnici relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373".

L'articolo 2, comma 1, lettera m), della sopra ricordata legge prevede che Il CIPET (ora il CIPESS) "valuta la conformità dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonché di enti pubblici e società, agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera e)".

La lettera e) dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 186 del 1991 attribuisce al CIPET le seguenti funzioni (anch'esse trasferite al CIPESS): "emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il Piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonché di enti pubblici e di società, che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e società di cui sopra trasmettono al Segretariato del CIPET i piani e programmi già adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e società di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretariato del CIPET".

A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET (ora CIPESS), **che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere**

favorevole.

Il parere contrario del CIPESS determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPESS ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici.

La registrazione presso la Corte dei conti della delibera CIPESS

La delibera del CIPESS che esprime parere favorevole sullo schema di contratto di programma **viene poi sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti** ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994 che, alla lettera d), sottopone alla registrazione della Corte dei conti "provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c)" ossia, con specifico riferimento alla lettera c), "atti normativi a rilevanza esterna, **atti di programmazione comportanti spese** ed atti generali attuativi di norme comunitarie".

Il procedimento di controllo soggiace ad un periodo massimo di durata, generalmente di 60 giorni, non derogabile. Prevede, in ogni caso, in relazione ad eventuali esigenze istruttorie, un periodo di sospensione che, con evidente finalità acceleratoria, non può complessivamente superare i 30 giorni (art. 3, co. 2, L. 20 del 1994 e art. 27, co. 1, L. 340/2000).

L'articolo 3, comma 2, della legge n. 20 del 1994 prevede che "I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

Peraltro le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro (articolo 3, comma 3 della legge n. 20 del 1994).

L'articolo 27, comma 1, della legge 340 del 2000 stabilisce che "Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di **legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione**, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, **che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni**. Alcune disposizioni **hanno ulteriormente ridotto** questi termini.

Ad esempio l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, avente ad oggetto gli interventi urgenti a beneficio delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 stabilisce tra l'altro che i termini previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, siano dimezzati e che in ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Un testo identico è contenuto all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 19 del 2020 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), con riferimento ai soli provvedimenti attuativi del decreto-legge sottoposti a registrazione.

L'articolo 41 del decreto-legge n. 201 del 2011 che prevede, tra l'altro, che le delibere assunte dal CIPESS in relazione a finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico "sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera", stabilisce anche che, se sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, **sono ridotti di un terzo**.

Allo stesso modo l'articolo 3 del decreto-legge n. 324 del 1999, contenente disposizioni in materia di servizio civile, riduceva di un terzo i termini indicati dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 20 del 1994.

La pubblicazione della delibera del CIPESS

Successivamente alla registrazione della Corte dei conti la delibera è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica n. 1092 del 1985 che recita

appunto che "I decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) (tra cui rientrano le delibere dei comitati interministeriali), siano pubblicati nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana **"subito dopo che siano pervenuti registrati** o, se non assoggettati al controllo della Corte dei conti, subito dopo che siano stati muniti del «visto» del Guardasigilli e del sigillo dello Stato". La **pubblicazione deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto registrato** ovvero all'opposizione del «visto».

Le procedure di consultazione introdotte dal decreto legislativo n. 112 del 2015

L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2015, ha introdotto tuttavia un ulteriore passaggio procedurale da porre in essere "prima della sottoscrizione del contratto". Infatti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione (ossia l'ART) e, mediante il gestore dell'infrastruttura (ossia RFI), i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di programma, **al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto**, soprattutto in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamenti con i porti.

L'esame parlamentare

Successivamente alla pubblicazione della delibera del CIPESS in Gazzetta Ufficiale lo schema di contratto di programma può essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che esprimono il proprio parere sul documento entro 30 giorni dall'assegnazione.

Una volta concluso l'esame parlamentare, segue una **fase eventuale** di verifica presso il CIPESS relativa a possibili modifiche allo schema di contratto di programma derivanti dal recepimento dei pareri parlamentari.

Con l'articolo 15, comma 1-bis, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, è stata introdotta una modifica all'articolo 1 della legge n. 238 del 1993 volta a limitare i casi nei quali gli aggiornamenti dei contratti di programma formeranno oggetto dell'esame parlamentare. La norma prevede che per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di programma che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento senza quindi la necessità dell'espressione del parere parlamentare. La disposizione precisa che "Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".

Le fasi conclusive

Concluso l'esame parlamentare, MIMS e Rete ferroviaria italiana procedono alla **sottoscrizione del contratto**.

Una volta sottoscritto il **contratto viene emanato il decreto di approvazione**.

L'approvazione dei contratti della pubblica amministrazione è prevista in via generale dall'articolo 19 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Tale disposizione prevede che "Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente art. 17, **non sono obbligatori per l'amministrazione, finché non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione**". L'articolo 33, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede, con specifico riferimento, tuttavia ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento che: "L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti". Il comma 1 del citato articolo stabilisce che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Si segnala a questo proposito che l'articolo 5, della legge n. 123 del 2011 prevede espressamente che "Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato (...). Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: (...) b) **decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito**". Quanto alle modalità di effettuazione del controllo riferito al decreto di approvazione si

dispone che "Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b) (...) sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile". L'articolo 8 della stessa legge prevede che "Gli atti di cui all'articolo 5, contestualmente alla loro adozione, sono inviati all'ufficio di controllo che, **entro trenta giorni dal ricevimento**, provvede all'apposizione del visto di regolarità amministrativa e contabile". Il decreto legislativo n. 112 del 2015 prevede (art. 15, comma 2, ultimo periodo) che "Il contratto di programma è pubblicato entro un mese dalla sua approvazione".

Infine il decreto di approvazione **viene inviato per la registrazione alla Corte dei conti**. L'articolo 3, comma 1, lettera g), prevede il controllo preventivo della Corte dei conti per i "decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato".

I termini e la procedura per la registrazione del contratto sono quelli indicati nel paragrafo dedicato alla registrazione della delibera del CIPESS a cura della Corte dei conti.

Art. 3 Entrata in vigore

L'**articolo 3** prevede che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (avvenuta il 22 giugno 2021).

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento in esame è corredato di una relazione illustrativa e di una relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina della produzione agricola è materia residuale di competenza esclusiva regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.




Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, molti aspetti relativi al settore agricolo interessano, comunque, ambiti di carattere civilistico, penalistico, ambientale e sanitario che rendono prevalente la competenza statale esclusiva o concorrente nel settore di intervento. Occorre, poi, tener presente che l'agricoltura rientra tra le materie di competenza concorrente dell'Unione europea.

Per quanto riguarda invece la disposizione di cui all'articolo 2, relativa all'approvazione con una norma primaria dell'aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma, parte investimenti tra Rete ferroviaria italiana e essa può essere inquadrata nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato e precisamente nell'ambito delle materie di cui alla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali).

Senato: Dossier n. 407

Camera: Progetti di legge n. 454

30 giugno 2021

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AG0071